



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2010 (22.11)  
(OR. en)**

**16265/10**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0282 (COD)**

---

---

**TRANS 328  
MAR 120  
AVIATION 183  
CAB 29  
RECH 372  
CODEC 1259**

## **RELAZIONE**

---

del: Segretariato generale

al: COREPER/ Consiglio

---

n. prop. Com.: 14701/10 TRANS 267 MAR 98 AVIATION 156 CAB 17 RECH 321  
CODEC 996

---

Oggetto: ***Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 2 dicembre 2010***

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

– Relazione sull'avanzamento dei lavori

---

### **1. Introduzione**

L'8 ottobre 2010, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto. La proposta mira a dare un quadro giuridico ad uno dei cinque servizi che saranno offerti dai programmi europei di navigazione satellitare. In effetti, l'allegato del regolamento n. 683/2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) prevede quale obiettivo specifico dei programmi europei di navigazione satellitare quello di "offrire un servizio pubblico regolamentato (PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio."

L'obiettivo principale della proposta di decisione sulle modalità di accesso al PRS è definire le modalità secondo cui gli Stati e le organizzazioni internazionali avranno accesso al PRS fornito dai sistemi GNSS europei (EGNOS e Galileo). La base giuridica della proposta della Commissione è l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa assume la forma di una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dato che i destinatari del testo sono i soli Stati membri.

## **2. Contenuto della proposta**

La proposta contiene i seguenti elementi fondamentali:

- la fissazione di principi generali sulle modalità d'accesso al PRS, affinché il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso a tale servizio illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo, mentre sarà necessario stipulare degli accordi per definire le condizioni di accesso al PRS da parte delle agenzie dell'Unione europea, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;
- spetta al Consiglio, alla Commissione e ai singoli Stati membri decidere se fare ricorso al PRS nell'ambito delle rispettive competenze;
- l'obbligo per gli utenti del PRS di nominare un'"autorità responsabile per il PRS", per gestire e controllare la fabbricazione, la proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS, conformemente a norme minime comuni da stabilire;
- la fissazione di un quadro per le condizioni di fabbricazione e di sicurezza dei ricevitori PRS;
- la fissazione di disposizioni sul controllo delle esportazioni, stazioni di controllo presenti in diverse parti del mondo e applicazione di azioni comuni conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

### **3. Lavori svolti nell'ambito degli organi del Consiglio**

L'esame della proposta da parte del Gruppo del Consiglio "Trasporti intermodali e reti" è cominciato con la sua presentazione e un primo scambio di vedute il 20 ottobre 2010 ed è proseguito il 26 ottobre e il 10 novembre 2010.

### **4. Osservazioni generali**

Tutti gli Stati membri hanno sostenuto l'obiettivo generale della proposta della Commissione di dare un quadro giuridico e stabilire chiare modalità di accesso ad uno dei servizi essenziali che sarà fornito dai programmi europei di navigazione satellitare. In tale contesto, diverse delegazioni hanno sottolineato la necessità di ribadire, anche in questo testo, il principio che "Galileo è un sistema civile soggetto ad un controllo civile", come stabilito nel regolamento numero 683/2008 (considerando 2). Le delegazioni potrebbero accettare l'inclusione di questo principio nell'attuale considerando 3.

Una delegazione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda la base giuridica e sta ancora valutando se l'articolo 172 proposto sia appropriato. Talune delegazioni hanno indicato che la proposta della Commissione combina le norme della tecnologia del PRS con quelle del servizio stesso, spesso nel medesimo paragrafo, e ritengono che le due questioni debbano essere chiaramente separate per evitare ogni possibile confusione.

## 5. Osservazioni su questioni specifiche

### a) *Protezione delle informazioni classificate*

Varie delegazioni hanno sollevato la questione dell'interazione tra l'articolo 4 della proposta, relativo alla "Protezione delle informazioni classificate", inteso a far sì che gli Stati membri garantiscano tale protezione, e le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza, riportate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom<sup>1</sup>, nonché le norme di sicurezza del Consiglio, che figurano nell'allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio<sup>2</sup>. Esse si sono inoltre chieste se il testo in questione introduca norme specifiche aggiuntive in materia di accesso alle informazioni classificate per il PRS e se ciò sia davvero necessario. La questione va ulteriormente discussa, per chiarire come le disposizioni dei testi giuridici succitati si applichino alla protezione delle informazioni classificate nel quadro specifico della decisione in causa e come la Commissione e le autorità di sicurezza nazionali (NSA) interagiscano in tale quadro.

### b) *Istituzione delle autorità responsabili per il PRS e fabbricazione dei ricevitori PRS*

Il dibattito ha evidenziato la necessità di una descrizione più chiara dei compiti delle autorità responsabili per il PRS riguardo alla fabbricazione dei ricevitori e dei moduli di sicurezza. Riguardo alla fabbricazione dei ricevitori e/o dei moduli di sicurezza associati, alcuni Stati membri ritengono che uno Stato membro possa essere autorizzato a fabbricare ricevitori anche se non ha nominato un'autorità responsabile per il PRS sul suo territorio e propongono una maggiore flessibilità al riguardo. Alcuni Stati membri sono inoltre favorevoli ad autorizzare la fabbricazione dei ricevitori PRS e/o dei moduli di sicurezza associati in paesi non membri.

---

<sup>1</sup> Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE della Commissione, del 2 agosto 2006 (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

<sup>2</sup> Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007 (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

Quanto alle "Norme minime comuni" a cui si conformano le autorità responsabili per il PRS ai fini della gestione e del controllo dei possessori, degli utilizzatori e dei produttori di ricevitori PRS", che figurano nell'allegato della proposta, la maggior parte degli Stati membri ritiene che l'elenco sia troppo vago e troppo limitato. Tali norme minime comuni dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e chiarite ed essere approvate dapprima dal consiglio di sicurezza GNSS (il GNSS-SN di cui al regolamento n. 912/2010/CE)<sup>3</sup> e dal suo gruppo di esperti nazionali per la sicurezza - PRS. La Commissione ha indicato che intende presentare una dichiarazione in cui riafferma l'impegno di consultare il consiglio di sicurezza GNSS.

**c) Agenzia del GNSS europeo in qualità di autorità responsabile per il PRS**

La proposta prevede che "due o più utenti del PRS possono nominare un'autorità responsabile per il PRS comune" e che "l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS da un utente di questo servizio". Molti Stati membri desiderano chiarire che i costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS devono essere sostenuti dagli utenti che l'hanno nominata, in particolare in ordine ai compiti svolti dall'agenzia del GNSS in qualità di autorità responsabile per il PRS, per far sì che non vi siano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dell'UE. Inoltre, alcuni Stati membri si sono chiesti se l'agenzia del GNSS debba agire in qualità di "autorità responsabile" per altri organi, tenuto conto delle risorse disponibili molto limitate. Nello stesso contesto, molti Stati membri hanno invitato la Commissione a fornire un'analisi dei costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS. La Commissione ha comunicato di essere pronta a fornire un'analisi preliminare indicativa.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

*d) Atti delegati*

Varie delegazioni nutrono seri dubbi sull'opportunità di ricorso ad atti delegati nella proposta. Questi ultimi consentirebbero alla Commissione di stabilire norme sulla protezione delle informazioni classificate relative al PRS, in particolare quelle relative alla necessità di una persona fisica o giuridica di accedere a informazioni classificate. Gli atti delegati consentirebbero inoltre alla Commissione di modificare le norme minime comuni contenute nell'allegato della proposta di decisione. Le stesse delegazioni temono che questo modo di procedere conferisca alla Commissione poteri che interferirebbero sulle competenze del Consiglio o delle NSA degli Stati membri in materia di sicurezza. La Commissione ha chiarito che l'eventuale ricorso ad atti delegati riguarderebbe soltanto aspetti della gestione operativa. La delega di poteri non autorizzerebbe la Commissione a modificare le norme di sicurezza mediante atti delegati. La questione deve essere tuttavia considerata nel quadro più generale delle discussioni orizzontali in corso sugli atti delegati ed è strettamente legata all'esito delle discussioni stesse.

**6. Conclusioni**

Si invitano il Coreper e il Consiglio a prendere atto che le discussioni sono ancora in corso e che occorre chiarire ulteriormente una serie di questioni. Gli organi preparatori competenti del Consiglio intendono pertanto proseguire l'esame della proposta per realizzare progressi tangibili e raggiungere un accordo sotto la presidenza ungherese entrante.